



La vittima nel processo penale

Avv. Sergio Bellotti

Si identifica, in senso giuspenalistico, come **vittima** «la persona fisica che abbia subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, sofferenze psichiche, danni materiali causati direttamente da atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto **penale** di uno Stato membro»

Il termine “vittima”, anzitutto, richiama concetti che caratterizzano prevalentemente contesti extra-processuali, in particolare criminologici.

Infatti, le ricerche in campo criminologico hanno condotto negli anni ‘ 50 all’individuazione di una scienza autonoma all’interno della più ampia disciplina della criminologia, che prende il nome di “vittimologia”. Tale peculiare branca della scienza criminologica ha come oggetto lo studio della personalità della vittima, delle implicazioni psicologiche derivanti da tale “status” e del legame tra il reo e l’offeso.

Fatta tale necessaria premessa di natura sociologica e criminologica, è necessario passare all’analisi del ruolo e delle “prerogative” della vittima – qualora ve ne siano – nel processo penale e tale indagine ha come presupposto lo studio della normativa codicistica.

Ad una prima analisi, si può notare come nell’ambito del processo penale si faccia generalmente riferimento ad accezioni diverse:

persona offesa dal reato

danneggiato

soggetto passivo del reato, parte lesa.

Nel nostro ordinamento non è dato riscontrare una descrizione esaustiva di tali concetti, né una specificazione appagante del significato proprio di ognuno di essi e,



voltando lo sguardo alle fonti europee ed internazionali, non si può propriamente dire che tale lacuna venga colmata.


La dottrina processualpenalistica ha più volte cercato di definire i concetti con cui si fa riferimento alla “vittima” del reato, fino a giungere alla individuazione della *persona offesa dal reato come il soggetto il cui bene giuridico, che la norma penale protegge, è lesa o messo in pericolo dalla condotta illecita*. La definizione della vittima non può prescindere, dunque, dall’esaltazione dell’aspetto lesivo della condotta, che ha consentito anche di affermare che in ogni reato è sempre presente una persona offesa, anche quando non è possibile coglierla in tutta evidenza.

Se esiste un processo penale, dunque, quello che è certo è l’esistenza, il più delle volte di una vittima che lamenta l’aggressione di un bene o di un interesse.

Gli aspetti processualpenalistici di maggior rilievo in materia, sono quelli che prevedono e regolano il diritto delle vittime il diritto di essere sentite, la loro possibilità di partecipare al procedimento penale, la loro protezione, il risarcimento e l’accesso alle informazioni pertinenti al procedimento penale in corso e, infine, il diritto della vittima a chiedere ed ottenere un risarcimento del danno da reato subito, che può essere azionato mediante l’istituto della costituzione di parte civile.

Generalmente le due figure – **persona offesa e danneggiata** - tendono a coincidere, anche se vi sono situazioni particolari in cui il danneggiato non può identificarsi con la persona offesa: nel caso del delitto di omicidio, per esempio, la persona uccisa è la persona direttamente offesa dal reato, mentre il diritto al risarcimento è riconosciuto agli eredi della vittima, che nel caso specifico sono danneggiati da quel delitto.

Il legislatore, infatti, in considerazione della particolarità della fattispecie, ha voluto meglio disciplinare questa ultima ipotesi e, attraverso un’operazione estensiva, ha inserito una clausola generale che attribuisce l’esercizio dei diritti e delle facoltà attribuite alla persona offesa ai suoi prossimi congiunti, quando la vittima è deceduta in conseguenza del reato (art. 90 c. 3 c.p.p).



Uno dei temi che qui si vuole approfondire parte proprio da tali diritti e, attraverso l'analisi dell'estensione e dei limiti di questi ultimi, ci si propone l'obiettivo di cogliere quello che sembra essere **“l'orizzonte di senso” della vittima nell'attuale costruzione del processo penale**: una **presenza** che risulta **simbolica** nella **fase preliminare**, mentre nei passaggi successivi ciò che rimane sono le pretese, civilistiche, di risarcimento del danno.


Da più parti e con spinte riformistiche più o meno vigorose si è sottolineata la marginalità delle tutele concesse alla vittima, spesso più che parte attiva e funzionale al processo, presenza volta a ricordare la sofferenza generata dal fatto reato che necessita giustizia.

Vediamo, più nel dettaglio, quali sono le prerogative ed i diritti processuali della vittima del reato nel ns sistema giuspenalistico.

Ciò che emerge immediatamente dalle norme dedicate alla vittima del reato è – come detto - la partecipazione marginale di questa nelle vicende del processo penale, tanto da atteggiare la stessa come un **elemento estraneo alla dinamica del processo** stesso, almeno fino al momento in cui questa assume il ruolo di parte nel processo attraverso la formale costituzione prevista dagli artt. 74 ssepp, una sorta di **personaggio in cerca d'autore**.

E' stato già anticipato come sia possibile, nell'attuale struttura codicistica, individuare come persona offesa dal reato il soggetto titolare del bene giuridico protetto dalla norma penale che è stata violata, e come invece il concetto di danneggiato faccia più ampio riferimento al soggetto titolare del diritto, di natura civilistica, alla restituzione o al risarcimento del danno.

Ciò premesso, possiamo in tal modo giungere all'analisi dello strumento processuale attraverso cui la vittima da reato – persona offesa o danneggiato dallo stesso- ha la possibilità di prendere parte alla dialettica del processo, ovvero la costituzione di parte civile.



La costituzione di parte civile è l'atto processuale introduttivo attraverso cui si concretizza l'esercizio dell'azione penale per ottenere il riconoscimento di un danno derivante dal reato e la conseguente riparazione in forma risarcitoria o restitutoria.

La pretesa risarcitoria può investire sia il danno di natura patrimoniale (ex art 2043c.c.) espresso nelle forme del danno emergente e del lucro cessante; sia il danno morale (ex art 2059c.c.).

Secondo quanto disposto dall'art 79 c.p.p., il danneggiato, dopo l'esercizio dell'azione penale del p.m. e in vista dell'udienza preliminare, può costituirsi parte civile.


L'atto di costituzione di parte civile, consistente in una dichiarazione scritta, deve contenere: - le generalità del soggetto che si costituisce - le generalità dell'imputato nei cui confronti l'azione viene esercitata - le ragioni che giustificano la domanda(causa petendi) - l'indicazione del difensore che, munito di procura ad litem, dovrà anche sottoscrivere l'atto.

La parte civile sta in giudizio non personalmente ma è rappresentata dal difensore che è munito di procura speciale.

L'atto di costituzione di parte civile può essere presentato solo nel procedimento di primo grado e va presentato direttamente al giudice all'apertura dell'udienza preliminare - ossia dopo la comunicazione della fissazione dell'udienza - o dibattimentale (prima che siano compiute le formalità di apertura) oppure può essere, fuori dall'udienza, depositato presso la cancelleria del giudice competente per la fase e la notifica all'imputato e al p.m.(art 78 c.p.p.).

È necessario rammentare che nella fase delle indagini preliminari non è consentita la presentazione di tale atto nemmeno se vi è l'udienza a seguito della richiesta di applicazione della pena.

La Corte di Cassazione ha infatti precisato che deve ritenersi «illegittima la condanna dell'imputato al pagamento delle dalle sofferenze psichiche patite in conseguenza della commissione del reato. Il danno patrimoniale può essere risarcito per equivalente



mentre quello morale solo in via satisfattiva mediante una somma proporzionata alla gravità del reato e all'entità del turbamento patito a causa dello stesso.

I termini imposti dai commi 1 e 2 dell'art 70 c.p.p. per la costituzione di parte civile sono previsti a pena di decadenza.


La parte che si costituisce dopo i sette giorni liberi prima della data fissata per il dibattimento (art 468) perde la facoltà di presentare la lista dei testimoni, periti o consulenti tecnici con le ulteriori conseguenze in tema di diritto alla prova.

Tuttavia, il codice considera la lista testi tempestivamente depositata, ancor prima della costituzione civile, come un atto validamente compiuto dalla persona offesa sul fondamento dell'**art 90c.p.p.**, dunque la persona offesa che dopo si costituisce parte civile potrà avvalersi della fonte di prova ritualmente indicata.

La costituzione di parte civile, una volta avvenuta, conserva i suoi effetti in ogni stato e grado del dibattimento, in virtù del **principio di immanenza della costituzione**: non sarà dunque necessario rinnovare tale atto nei successivi gradi o fasi del processo. Nell'eventualità di appello presentato dal p.m., qualora venga accolto e determinata la condanna dell'imputato, il giudice è obbligato a pronunciarsi anche sulla domanda della parte civile. Sulla base del principio d'immanenza più sopra citato, l'assenza della parte o del suo difensore in udienza non deve essere interpretata come contegno equivalente a revoca tacita o presunta della costituzione.

Il giudice, prima di pronunciare la decisione sul merito della pretesa risarcitoria o restitutoria (art 88, comma 1), dovrà verificare la regolarità della costituzione nonostante non sia previsto un provvedimento scritto di ammissione della parte civile. Tale principio è esteso anche alle udienze fissate per l'applicazione della pena richiesta con l'opposizione a decreto penale o a seguito di decreto di giudizio immediato.

L'esclusione avvenuta nell'udienza preliminare non preclude la possibilità per l'escluso di ripresentare la costituzione nella fase dibattimentale, sede in cui è possibile sanare eventuali vizi di forma.



Inoltre, sulla base dell'art 88cpp, all'escluso non è precluso il diritto di instaurare un autonomo procedimento in sede civile.

L'ordinanza di esclusione della parte civile **non è impugnabile** mentre quella d'inammissibilità o rigetto della richiesta di esclusione è impugnabile unitamente all'impugnazione della sentenza.


La parte civile costituita può anche decidere di revocare la sua costituzione attraverso una dichiarazione resa in udienza personalmente o mediante procuratore speciale oppure, ex art 82, comma 1 cpp, la revoca può essere esercitata attraverso un atto scritto depositato nella cancelleria del giudice e notificato alle altre parti.

Inoltre, si considera revocata tacitamente se non vengono presentate le conclusioni scritte dalla parte civile nella discussione finale dibattimentale o se questa propone l'azione anche davanti al giudice civile.

L'art 185 del codice penale obbliga l'autore del reato alla **restituzione o al risarcimento del danno** prevedendo così la possibilità, per ragioni di economia processuale e per evitare possibili giudicati contrastanti, che la condotta possa essere valutata unitariamente dal giudice penale.

Per evitare che un'identica domanda sia decisa da due giudici diversi, con possibili contrasti, l'azione civile già presentata nel giudizio civile può essere trasferita nel processo penale se in quest'ultimo è ancora possibile la costituzione di parte civile e se il giudice civile non si è ancora pronunciato in merito; se accade ciò il processo civile verrà dichiarato estinto.

Qualora l'azione civile venga trasferita nella sede propria dopo che era già stata proposta dinanzi al giudice penale, il processo civile rimarrà sospeso fino a quando non sarà divenuta irrevocabile la decisione assunta nel processo penale, la quale avrà efficacia vincolante nel giudizio civile (art 651 e 652); l'irrevocabilità della decisione penale però non si verifica quando la parte civile che ha richiesto tutela nella propria sede, lo ha fatto perché esclusa nel processo penale o quando il danneggiato non ha potuto scegliere la sede nella quale far valere il suo diritto come nel caso d'incapacità



dell'imputato ex 71 o nel caso del processo penale chiuso con il patteggiamento che non consente una pretesa risarcitoria.

Alla figura della costituzione civile è dunque collegato, nel processo penale, il principio del *favor separationis* in virtù del quale il legislatore, per semplificare l'accertamento penalistico, favorisce la trattazione separata dell'azione civile.


Tale principio trova la sua massima espressione nell'art 652 c.p.p. in cui è previsto lo sviluppo del procedimento civile parallelamente a quello penale; se l'azione civile è stata chiesta nella propria sede prima che iniziasse il processo penale, senza subire sospensioni e vincoli dal processo penale per cui l'imputato (anche se assolto in sede penale) potrebbe essere condannato, nel processo civile, al risarcimento del danno. 20

La costituzione di parte civile nel processo penale, come sopra ampiamente spiegato, favorisce l'economia dei giudizi ed evita il rischio di decisioni contrastanti di giudici diversi.

Tuttavia, attribuendo al giudice penale la cognizione dei due profili di illiceità (quello penale e quello civile) è pur vero che, inevitabilmente, si produce un 'appesantimento dell'attività processuale di accertamento dal reato, con conseguente dispersione del principio di semplificazione e di economia degli atti.

Passando ora a considerare il **ruolo che la vittima, nel concreto, riveste nel processo penale** non si può non notare che **costituendosi parte civile non si limita a chiedere una pretesa risarcitoria ma è interessata all'accertamento della responsabilità penale dell'imputato.**


Da quest'affermazione emerge una forte **criticità della disciplina dell'azione civile nel processo penale**, poiché l'interesse privato/personale - della persona offesa/danneggiato che si costituisce parte civile - a condannare l'imputato, unito a quello dell'organo di pubblica accusa, potrebbe determinare uno squilibrio evidente delle parti processuali con la conseguente violazione dell'art. 111 della Costituzione, che invece prevede il principio della doverosa parità delle parti processuali.



L'itinerario che si è voluto percorrere in queste pagine, costituito dall'analisi delle concrete possibilità di azione concesse alla vittima del reato nel processo penale, consente di cogliere le criticità che emergono dalla riflessione su questo tema, che peraltro attende ancora, nonostante un dibattito di considerevole durata, la giusta definizione nel quadro del sistema processualpenalistico.

Il legislatore non si è chiaramente spinto fino ad attribuire alla vittima che non si costituisce parte civile il ruolo di "parte": ciò risulta di immediata percezione nel sistema del codice di rito del 1988 ove quest'ultima non è considerata parte del processo, ma è definita "persona offesa", portatrice certamente di alcuni diritti anche grazie all'opera della giurisprudenza, ma indubbiamente dal carattere marginale. Invero, se l'offeso non venisse a coincidere con il danneggiato ovvero, pur coincidendo, non volesse partecipare al giudizio come parte civile, egli non potrebbe essere un interlocutore autoreferenziale, in quanto non gli sarebbe riconosciuto di partecipare alla formazione della prova, ma solo di veicolare le sue istanze tramite il pubblico ministero.

La posizione che sembra essere assunta dal codice di rito con riferimento al ruolo della vittima nel processo, non sembra esser stata contraddetta dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale come è possibile cogliere, ad esempio, nella sentenza n. 75 del 2001 : *"Si è così rilevato, a tal proposito, come la disciplina che il codice del 1988 ha dettato per regolare l'esercizio della azione civile in sede penale, lasci intravedere due principi ispiratori all'apparenza, antagonisti: al rafforzamento, infatti, dei diritti e delle garanzie assicurati ai soggetti portatori di istanze civili - all'apparenza idoneo a fungere quale indiretto stimolo ad iscrivere nel procedimento penale le domande civili da reato, e così definire, in quell'unica sede, il relativo contenzioso - si giustappone una accentuata tendenza a depurare il processo penale dalla pretesa risarcitoria, facendo confluire la relativa domanda in sede propria, attraverso la possibilità, offerta al danneggiato dal reato, di far valere le proprie istanze davanti al giudice civile pur in pendenza dell'azione penale, senza che da ciò derivi un paralizzante arresto del relativo giudizio. Questa prospettiva, dunque, è perfettamente simmetrica*




rispetto alla più generale tendenza volta a circoscrivere nei limiti della essenzialità tutte le forme di cumulo processuale, stante la maturata consapevolezza che l'incremento delle regiudicande - specie se, come quelle civili, estranee alle finalità tipiche del processo penale - non possa che aggravarne l'iter; con conseguente perdita di snellezza e celerità nelle cadenze e nei tempi di definizione. Da tutto ciò, dunque, per un verso, il particolare rigore con il quale devono essere misurate le disposizioni che regolano l'ingresso, in sede penale, di parti diverse da quelle necessarie; e, sotto altro profilo - e di riflesso - l'accentuazione in senso accessorio ed eventuale che caratterizza la posizione ed il ruolo del responsabile civile."

Risulta indubbio che il soggetto che asserisca di aver subito l'offesa causata dal reato rimane privo della qualità di parte processuale in senso stretto, ma ciò non ha impedito che gli venissero, nel tempo, riconosciuti diritti e facoltà, nell'ottica di una sempre maggiore attenzione per la vittima rispetto all'orizzonte di senso di concezioni precedenti: per anni, infatti, la visione pubblicistica del reato e l'accentuazione dei principi liberali-garantisti, apparentemente in contrasto tra loro, hanno condotto ad una scarsa attenzione per la vittima del reato.

Un segnale di cambiamento, tuttavia, è dato riscontrare in tempi recenti, poiché si ritiene che il legislatore italiano abbia avvertito l'esigenza che la tutela della vittima debba assumere un'importanza sempre maggiore, in considerazione del fatto che le modifiche al codice di rito sono in ogni caso insufficienti ai fini di un'effettiva difesa degli interessi della stessa.

Al contempo, nondimeno, questa lacunosa disciplina dei diritti delle vittime del reato nell'ordinamento italiano non è stata colmata con la normativa europea - la Decisione quadro 2001/220/GAI, che individua alcune norme che incidono sui diritti processuali della vittima - la quale, com'è noto, non ha trovato soddisfacente riscontro nell'ordinamento processuale italiano.

Questo mancato adeguamento alla Decisione quadro ha indotto il Parlamento Europeo e il Consiglio per i diritti e l'assistenza e protezione delle vittime di reato a formulare



una Proposta di direttiva, in data 18 maggio 2011, che dovrebbe avere un maggior carattere di vincolatività per gli Stati membri: nonostante ci si trovi in un terreno di mere proposte e non di interventi concreti, si ritiene che, in ogni caso, tale proposta consenta la produzione di effetti diretti nei confronti degli organi statali responsabili dell'inadempimento.

Dal quadro che fin qui si è cercato di delineare emerge chiaramente la necessità che il legislatore si adoperi per adeguare il processo penale alle esigenze, su vari livelli, di maggior tutela per le vittime del reato.

Tuttavia, è necessario prestare attenzione a non cadere nel fraintendimento che tale ricerca di tutela debba avvenire a scapito dei diritti dell'imputato: è fondamentale, infatti, tener presente che le misure da adottare per la protezione e per il riconoscimento dei diritti processuali delle vittime da reato devono necessariamente essere orientate al mantenimento di un giusto equilibrio con l'esplicazione dei diritti fondamentali della difesa.


Sarebbe opportuno, nell'ottica di una reale revisione dei poteri della vittima del reato nel processo penale, permettere alla vittima «di essere sentita durante il procedimento», concedendole di presentare anche «elementi di prova».

In questo modo la vittima sarebbe collocata dentro il procedimento penale, garantendole un concreto diritto di accesso alla giustizia ed alla gestione come parte sostanziale del procedimento.

La funzione probatoria della vittima così andrebbe oltre l'assunzione della semplice qualità di persona informata sui fatti, prima, e di testimone, dopo, durante il giudizio, com'è ora.

Sarebbe auspicabile assicurare alla vittima, che sarebbe così vera e propria parte del procedimento penale, un pieno diritto alla difesa, alla prova ed alla critica della decisione, attraverso l'accesso diretto ai mezzi di impugnazione.

Potrebbe ipotizzarsi, ma forse sarebbe troppo, di concedere alla vittima un'alternativa: costituirsi come vittima-parte nel procedimento penale perseguendo un interesse solo



“penalistico” alla ricostruzione del fatto e delle connesse responsabilità dell’imputato, oppure costituirsi parte civile, com’è ora, perseguendo solo l’interesse civilistico al risarcimento del danno.